



**Consulenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma  
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721  
segreteria@consulentilavoro.pr.it  
www.consulentilavoro.pr.it  
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it  
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 11/02/2019

Ai Consulenti del Lavoro  
di Parma

Prot. n. 133/U

Ai Praticanti Consulenti del Lavoro  
di Parma

Oggetto: Circolare n. 03\_2019.

**A) Convegno del 15/02/2019 a Parma dal titolo “Intermediazione illecita di manodopera e nuove forme di caporalato”.**

**B) 21° Forum Lavoro/Fiscale il 18/02/2019.**

**C) Videoconferenza Ratio del 22/02/2019 dal titolo “Bilancio 2018: aspetti civilistici e principi contabili. Adempimenti e approfondimenti IVA”.**

**D) Convegno a Parma il 25/02/2019 dal titolo “Profili lavoristici - Legge di bilancio 2019 - Quota 100 e Reddito di cittadinanza”.**

**E) Formazione continua obbligatoria: scadenza biennio formativo 2017/2018.**

**F) Comunicazioni CNO:**

- **quesito relativo al ruolo del Consulente del Lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016. La risposta del Garante per la protezione dei dati personali;**
- **accesso ai sistemi Inail: indicazioni operative per gli utenti riattivati a seguito di sospensione/revoca.**

A) Ricordiamo agli Iscritti che è stato organizzato in sinergia con la Prefettura di Parma, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma un convegno, di cui alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 15 febbraio 2019 presso la Sala Aurea della Camera di Commercio di Parma dalle ore 9:30 (rilevazione presenze ore 9:00) alle ore 12:30, su “Intermediazione illecita di manodopera e nuove forme di caporalato”. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi utili alla deontologia. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito [www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it) effettuare il login con le proprie credenziali, accedere alla sezione “Scrivania Digitale” e selezionare “Formazione Continua”. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita.

B) Ricordiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed Enpacl, ha organizzato la ventunesima edizione del “Forum Lavoro/Fiscale”, di cui alleghiamo il programma, incentrato sulle novità di inizio anno in materia di Lavoro e Fiscale per il giorno 18 Febbraio 2019 dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,30) alle ore 13,00; il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso il CDH Hotel

Parma & Congressi, Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. San Pancrazio - Parma. L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito [www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it) effettuare il login con le proprie credenziali, accedere alla sezione "Scrivania Digitale" e selezionare "Formazione Continua". Per l'acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita.

- C) Ricordiamo che il giorno 22/02/2019 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 15,30) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema "Bilancio 2018: aspetti civilistici e principi contabili. Adempimenti e approfondimenti IVA". L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito [www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it) effettuare il login con le proprie credenziali, accedere alla sezione "Scrivania Digitale" e selezionare "Formazione Continua". Per l'acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita. E' necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all'interno della nostra sala riunioni.
- D) Informiamo che Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi in collaborazione con il nostro Consiglio Provinciale ha organizzato un convegno di aggiornamento, di cui alleghiamo la locandina su "Profili lavoristici Legge di Bilancio 2019 Quota 100 e Reddito di cittadinanza" che si svolgerà il 25/02/2019 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,30) alle ore 19,00 presso l'Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, relatrice sarà la Dott.ssa Paola Rebecca Nucci. L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito [www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it) effettuare il login con le proprie credenziali, accedere alla sezione "Scrivania Digitale" e selezionare "Formazione Continua". Per l'acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita. Informiamo che l'evento sarà prenotabile dopo il 15 febbraio p.v..
- E) Ricordiamo agli Iscritti che entro e non oltre il 28 Febbraio 2019, ciascun Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell'Ordine, **esclusivamente via PEC**, la dichiarazione (**Allegato II**) che attesti l'assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2017-2018 (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale). Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve aver, comunque, maturato complessivamente almeno 16 crediti formativi. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo, inoltre, che i crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2017 al 30/06/2017), se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2015/2016, non potranno essere considerati in relazione al biennio 2017/2018. Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio, il 28 febbraio 2019, sarà considerato il termine ultimo entro il quale richiedere la riduzione proporzionale dei crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, assistenza a persone di cui alla legge 104. Il percorso formativo degli Iscritti sarà, ovviamente, soggetto al controllo da parte del Consiglio di disciplina.

Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto durante il biennio formativo e, allo scopo, desideriamo sottolineare che alcuni inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata richiesta dai vertici della categoria, per esempio, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni; l'inottemperanza costituisce infrazione al regolamento con applicazione della relativa sanzione della censura. Ricordiamo, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua ed obbligatoria determina l'impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l'immediata sospensione di quelli già in essere. Non meno importante, l'assicurazione per responsabilità nell'esercizio della professione, è attenta al rispetto della formazione nella malaugurata ipotesi di risarcimento per danni dovuti nell'esercizio del mandato professionale.

F) Provvediamo ad inoltrare le comunicazioni pervenute dal CNO.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito [www.consulentilavoroparma.net](http://www.consulentilavoroparma.net) - circolari consulenti.



IL PRESIDENTE

(Maurizio Musso)

*[Handwritten signature]*

Allegati:

- Locandina Convegno del 15/02/2019.
- Locandina Forum Lavoro/Fiscale del 18/02/2019.
- Locandina convegno del 25/02/2019.
- Dichiarazione attestante obbligo formativo biennio 2017-2018 (Allegato II).
- Comunicazioni CNO.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Parma



Ispettorato territoriale del  
lavoro di Parma-Reggio  
Emilia



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



Comando Regionale Emilia  
Romagna della Guardia di  
Finanza



Consulenti del Lavoro  
Consiglio Provinciale di Parma

**Parma, 15 febbraio 2019 ore 9:30**

**Camera di Commercio di Parma – Sala Aurea**

## **CONVEGNO**

# **“Intermediazione illecita di manodopera e nuove forme di caporalato”**

### **Introduzione del Prefetto di Parma**

#### **Saluto Autorità**

- **“L’azione di contrasto al sommerso da lavoro ed ai connessi fenomeni di illegalità economico-finanziaria”** – Col. t.ST Gianluca De Benedictis, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma.
- **“L’attività ispettiva sui luoghi di lavoro: focus su esternalizzazioni ed appalti illeciti”** – Alessandro Millo, Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia.
- **“Attualità e prospettive nel contrasto allo sfruttamento illecito del lavoro”** – Roberto Cunsolo, Tesoriere CNDCEC – delegato alle tematiche del lavoro.
- **“L’etica del lavoro, l’Asse.Co ed il ruolo dei consulenti del lavoro”** – Francesco DURACCIO, segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

#### **Conclusioni**




Consulti del Lavoro  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione Studi  
Consulti del Lavoro  
Consiglio Nazionale dell'Ordine



Consulti del Lavoro  
ENPACL  
Ente Nazionale Previdenza Assistenza



# 21° Forum Lavoro/Fiscale

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E FISCO  
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

09:00 - 13:00

18 FEBBRAIO 2019



## ARGOMENTI:

- Novità in materia di DURC
- Gestione crisi d'impresa
- La nuova CIGS
- Ammortizzatori sociali e mobilità in deroga
- Nuovi incentivi occupazionali
- Misure di contrasto al lavoro nero e irregolare
- Lavoro agile e sostegno alla genitorialità
- Regime forfettario e flat tax
- Pace fiscale e saldo e stralcio
- Detassazione reddito Irap
- Revisione tariffe Inail e bando ISI
- Quota 100
- Reddito di cittadinanza



## RELATORI:

- Massimo Braghin
- Giuseppe Buscema
- Simone Cagliano
- Luca Caratti
- Luca De Compadri
- Francesco Duraccio
- Massimiliano Fico
- Dario Fiori
- Sergio Giorgini
- Giovanni Marcantonio
- Antonello Orlando
- Vincenzo Silvestri
- Pasquale Staropoli



## INTERVENTO INTRODUTTIVO:

Marina Calderone *Presidente Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro*

## INTERVERRANNO:

- Leonardo Alestra *Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro*
- Vitaliano Chiodo *Dirigente Direzione centrale prevenzione Inail*
- Claudio Cominardi *Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*
- Rosario De Luca *Presidente Fondazione Studi Consulti del Lavoro*
- Danilo Papa *Direttore Centrale Ispettorato Nazionale del Lavoro*
- Antonio Sabbatella *Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*
- Riccardo Vallerga *Coordinatore Consulenza tecnica centrale accertamento rischi e prevenzione Inail*

IN COLLABORAZIONE CON



La visione dell'evento in diretta streaming presso le sedi organizzate dai CPO  
fa maturare crediti per la Formazione Continua



# PLT

PIANETA LAVORO TRIBUTI  
il nuovo modo di fare *formazione*

# CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

## FEBBRAIO 2019



CDL  
PARMA

**TeleConsul Editore**

## SEDE

CDH Hotel Parma &  
Congressi

Via Emilia Ovest, 281  
Parma

## DATA E ORARIO

25 febbraio 2019  
ore 15.00 - 19.00

### MATERIALE DIDATTICO

Sarà fornita una dispensa  
tecnico operativa.

## PROGRAMMA

RELATORE **Paola Rebecca Nucci**

Consulente del Lavoro in Prato

### PROFILI LAVORISTICI LEGGE DI BILANCIO 2019 QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA

- LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITÀ IN MATERIA LAVORO
- QUOTA 100
- REDDITO DI CITTADINANZA

### ULTIME NOVITÀ

- SDOPPIAMENTO VERBALE ISPETTIVO: CIRC. INAIL N. 2/2019
- INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET: D.D. ANPAL

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA **FORMAZIONE  
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)**

### PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

[www.teleconsul.it/convegni](http://www.teleconsul.it/convegni)

## Allegato II

### **REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

#### **DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 11, COMMA 1.**

#### **Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma**

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a \_\_\_\_\_, iscritto/a al Consiglio Provinciale dell'Ordine di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 settembre 2014, con la presente

#### **DICHIARA**

che nel corso del biennio 2017/2018, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all'art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. \_\_\_\_\_ crediti nel primo anno e n. \_\_\_\_\_ crediti nel secondo anno, per complessivi n. \_\_\_\_\_ crediti formativi, di cui n. \_\_\_\_\_ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico.

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Totale crediti formativi n.</b>
	Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del Regolamento	
	Attività di relatore di cui all'art. 5, lett. a) del Regolamento;	
	Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all'art. 5, lett. b) del Regolamento;	
	Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all'art. 5, lett. c) del Regolamento;	
	Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all'art. 5, lett. d) del Regolamento;	
	Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all'art. 5, lett. e) del Regolamento;	
	Attività di partecipazione alle commissioni per l'esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all'art. 5, lett. f) del Regolamento;	
	Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all'art. 5, lett. g) del Regolamento;	
	Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all'art. 5, lett. h) del Regolamento;	
	Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi degli art. 7 e 9 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del Regolamento);	
	Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali e partecipazione a commissioni di certificazione istituite presso altri organismi di cui all'art. 5 lettera l) del Regolamento;	

- Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro, intende beneficiare del debito formativo previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento, impegnandosi a recuperare i crediti formativi entro il 30 giugno p.v..  
Il numero dei crediti da recuperare è \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ crediti deontologici.

Luogo e data

Firma del Consulente del Lavoro

---



## Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**  
Viale del Caravaggio 84  
00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)  
e-mail pec [consigionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 8 febbraio 2019  
Prot. n. 0001711/U/CIRC.  
Circolare n. 1154  
Allegato: 1  
**VIA EMAIL**

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del  
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del  
Lavoro  
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle  
relazioni industriali  
Divisione I  
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione della Giustizia Civile  
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni  
00186 ROMA

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di  
Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto: quesito relativo al ruolo del Consulente del Lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016. La risposta del Garante per la protezione dei dati personali.**

Con la nota prot. 2205/130783 del 22/01/2019 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha risposto al quesito relativo al ruolo del Consulente del Lavoro alla luce del Regolamento (UE) 679/2016, con particolare riferimento alle qualificazioni di "titolare" e di "responsabile" del trattamento. Il quesito è stato posto con lettera del 24 settembre 2018, tenendo conto della circolare del



---

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 23 luglio 2018, n. 1150, nonché integrato con la successiva nota del 3 dicembre 2018, in esito all'incontro tenutosi il 25 ottobre 2018.

Le questioni che si intendevano affrontare erano sostanzialmente afferenti a due ordini di ragioni: la verifica della *“effettiva sussistenza dell’obbligatorietà per il Consulente del Lavoro, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attribuzioni, di aderire a format predeterminati [...] in maniera unilaterale”*, intendendo altresì ribadire la *“piena autonomia di decisione [...] nella scelta delle modalità e dei mezzi (anche tecnologici) ritenuti più opportuni, così come nella scelta dei collaboratori cui affidare il trattamento”* da parte dei Consulenti del Lavoro.

Alla luce delle premesse esigenze, la soluzione prospettata dalla nota circolare era stata nel senso della necessità di riconoscere al Consulente del Lavoro, al momento dell’assunzione del ruolo di contitolare o responsabile del trattamento, senza dubbio la potestà di negoziare in posizione paritaria le condizioni concrete delle proprie attribuzioni nell’ambito dell’esercizio del mandato professionale.

Inoltre, se la figura del responsabile può essere individuata quale *default* per quelle operazioni rientranti nella semplice elaborazione di dati, del tipo delle prestazioni fornite dai c.d. *“C.E.D.”* (Centri di Elaborazione Dati), non alle identiche conclusioni può giungersi nella maggior parte dei casi, in cui l’ampiezza e la complessità delle attribuzioni dei Consulenti del Lavoro, nonché la riserva delle materie operata dalla legge, consentono di inquadrare questi, rispetto al trattamento dei dati personali che gli pervengono dai propri clienti, quali veri e propri titolari, giusto l’art., 6 del Reg. 2016/679.

In ogni caso appare ragionevole doversi respingere la posizione unilaterale delle condizioni per la disciplina di tale ruolo in capo al cliente-committente.

Il Garante per la protezione dei dati personali con la nota *de qua*, opta per una soluzione che distingue il ruolo del Consulente del Lavoro a secondo che tratti i dati:

- a) *“dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche)”*;
- b) *“dei dipendenti del cliente”*.

Nel primo caso, giusta la nota 2205/130783 del Garante, *“il Consulente del Lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati del cliente per il perseguimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. Per tali ragioni egli ricopre il ruolo di titolare del trattamento, in quanto non si limita ad effettuare un’attività meramente esecutiva di trattamento ‘per conto’ del cliente, bensì esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e i mezzi del trattamento”*.

Diversamente, secondo il parere reso dal Garante con la nota in oggetto, nel secondo caso, dovrà farsi riferimento invece alla figura del responsabile esterno. Ma pure in questa seconda fattispecie distinta dal Garante con la nota 2205/130783, come opportunamente ribadito dal pronunciamento dell’Autorità, *“l’affidamento dell’incarico al consulente avverrà, anche in base alle norme di diritto*



---

*applicabili, attraverso la sottoscrizione di un ‘contratto o altro atto giuridico’ stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente”.*

Tali conclusioni, pur formalmente divergenti rispetto alla soluzione formale caldeggiata (contitolare / responsabile), confermano nella sostanza – ed appaiono perciò ontologicamente condivisibili – la fondatezza delle preoccupazioni espresse con la circolare 23 luglio 2018, n. 1150, tese a respingere la pretesa, da parte di alcune organizzazioni, di ritenere per il Consulente del Lavoro obbligatorio ed esclusivo assumere il ruolo e le funzioni di *Responsabile del trattamento*, aderendo alle condizioni imposte da *format* predeterminati da tali organizzazioni, al cui contenuto imponevano l’adesione. Contenuto quest’ultimo anch’esso predeterminato in maniera unilaterale da parte di queste organizzazioni. Ciò a pena della (ritenuta) impossibilità di proseguire la prestazione professionale secondo il mandato ricevuto.

Posizione confermata dallo stesso Garante che, come già premesso, respinge in ogni caso l’eventualità che finalità e modalità di trattamento possano essere eterodeterminate *“in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente”.*

E dunque, le indicazioni tecniche contenute nel contratto sottoscritto tra il titolare ed il responsabile dovranno rispettare l’autonomia organizzativa che il Consulente del Lavoro deve mantenere nello svolgimento della propria attività e non potranno non tenere conto delle norme deontologiche e di legge che regolamentano l’attività professionale e che in quanto tali si impongono sulla volontà delle parti e non possono da questa essere derogati.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

Allegato 1: parere privacy.

MEC/vs



## Risposta a un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016

[VEDI ANCHE Newsletter del 7 febbraio 2019](#)

*Consiglio nazionale consulenti del lavoro  
Viale del Caravaggio, 84  
Roma*

**Oggetto: quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 - 22 gennaio 2019**

1. Con lettera del 24 settembre 2018 il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sottoposto al Garante un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro alla luce del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito: Regolamento) con particolare riferimento alle qualificazioni di “titolare” e di “responsabile” del trattamento, dei relativi compiti e responsabilità.

Con successiva nota del 3 dicembre 2018 il Consiglio nazionale ha fornito all’Autorità (anche a seguito di un incontro tenutosi il 25 ottobre 2018) alcuni chiarimenti sulla proposta interpretazione delle disposizioni del Regolamento su richiamate, espressa anche nella circolare 23 luglio 2018, n. 1150 laddove, in particolare, si afferma che “il consulente del lavoro nelle attività di trattamento di dati dei propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non potrà che assumere la qualifica di titolare del trattamento. E’ possibile ritenere configurabile, al più, una fattispecie di co-titolarità”.

Secondo quanto ulteriormente specificato nella nota del 3 dicembre, con la richiamata circolare il Consiglio nazionale ha inteso innanzitutto pronunciarsi circa la “effettiva sussistenza dell’obbligatorietà per il Consulente del lavoro, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attribuzioni, di aderire” a “formati predeterminati [...] in maniera unilaterale”. Inoltre il Consiglio ha voluto ribadire la “piena autonomia di decisione [...] nella scelta delle modalità e dei mezzi (anche tecnologici) ritenuti più opportuni, così come nella scelta dei collaboratori cui affidare il trattamento” da parte dei consulenti del lavoro.

Il Garante ha, inoltre, ricevuto numerosi quesiti da parte di professionisti in relazione alla citata circolare 23 luglio 2018, n. 1150.

2. In proposito si osserva preliminarmente che il Regolamento (UE) 679/2016, quanto alla individuazione dei ruoli di titolare (“controller”; ex art. 4, n. 7 e 24) e responsabile (“processor”; ex art. 4, n. 8 e 28) ed alla distribuzione della relativa responsabilità, si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato nella Direttiva 95/46/CE (di seguito: Direttiva).

Infatti, non diversamente da quanto previsto dall’art. 2, lett. d) Direttiva<sup>(1)</sup>, l’art. 4, n. 7 del Regolamento definisce “«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

Quanto al responsabile, l’art. 4, n. 8 del Regolamento definisce “«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”<sup>(2)</sup>.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, in via prioritaria occorre dunque distinguere il segmento di attività in cui il consulente del lavoro tratta i dati dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche) nella sua qualità di professionista, attività fiscalmente e normativamente regolamentata, dalla diversa attività (tipica di questo ordine professionale) per la quale il medesimo soggetto tratta i dati dei dipendenti del cliente. Nel primo caso il consulente del lavoro agisce in piena autonomia e

indipendenza determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati del cliente per il perseguimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. Per tali ragioni, egli ricopre il ruolo di titolare del trattamento (art. 4, par. 1, punto 7, del Regolamento), in quanto non si limita ad effettuare un'attività meramente esecutiva di trattamento, "per conto" del cliente, bensì esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e i mezzi del trattamento.

Nel secondo caso occorre fare riferimento alla figura del responsabile, che, anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 rimane connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare il quale, all'esito di proprie scelte organizzative, può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, di struttura posta a disposizione, v. considerando 81, Reg. cit.), delimitando l'ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare<sup>(3)</sup>. Il titolare pertanto è il soggetto che, alla luce del concreto contesto nel quale avviene il trattamento, assume le decisioni di fondo relative a finalità e modalità di un trattamento lecitamente effettuato in base ad uno dei criteri di legittimazione individuati dall'ordinamento (v. artt. 6 e 9 del Regolamento).

L'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016 ha semmai, rispetto alla disciplina previgente, precisato e delimitato i compiti che possono essere attribuiti dal titolare al responsabile, individuando espressamente l'ambito delle rispettive responsabilità e gli obblighi di cooperazione cui è tenuto il responsabile esclusivamente in funzione delle attività svolte per conto del titolare (v. artt. 30, 33, par. 2 e 82 del Regolamento).

Su un piano del tutto diverso rispetto alla figura del responsabile si pone, invece, colui che effettua senza apprezzabili margini di autonomia operazioni di trattamento sotto l'autorità del titolare o del responsabile (v. art. 29 del Regolamento).

La possibilità di attribuire specifiche funzioni e compiti a soggetti designati dal titolare o dal responsabile, assimilabili al ruolo di incaricati del trattamento, è ora previsto dall'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (v. art. 2, Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

3. L'Autorità, vigente la precedente disciplina, si è espressa sulla qualificazione in termini di titolare o responsabile di alcune figure che effettuano trattamenti di dati personali, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, all'esito dell'esame effettuato sul piano sostanziale e non formale delle attività in concreto svolte<sup>(4)</sup>. Più specificamente, a titolo esemplificativo, il Garante ha ritenuto che rivesta, di regola, il ruolo di responsabile la società capogruppo delegata da società controllate e collegate a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori<sup>(5)</sup>, il soggetto che fornisce servizi di localizzazione geografica<sup>(6)</sup>, i servizi di posta elettronica<sup>(7)</sup>, i servizi di televigilanza<sup>(8)</sup>. In definitiva, secondo il costante orientamento espresso dall'Autorità, le attività di trattamento svolte da soggetti esterni per conto del titolare, il quale può decidere di affidare all'esterno lo svolgimento di compiti strettamente connessi all'esecuzione di obblighi previsti dalla normativa lavoristica e/o dal contratto di lavoro, devono, di regola, essere inquadrati nello schema titolare/responsabile del trattamento.

4. In termini generali si osserva che determinate attività che attengono all'ordinaria gestione degli obblighi derivanti dalla disciplina di settore e/o dal contratto applicabile (individuale o collettivo) sono ormai diffusamente affidate dal datore di lavoro a soggetti esterni sia nel settore privato che in quello pubblico nell'ambito di processi di progressiva esternalizzazione di alcuni segmenti dell'attività di impresa. Si pensi alla elaborazione e predisposizione delle buste paga, alla gestione dei trattamenti relativi all'assunzione e a quelli di fine rapporto, alla gestione degli adempimenti previsti dalla disciplina previdenziale ed assistenziale.

L'effettuazione di tali attività, soprattutto in organizzazioni complesse, comporta l'utilizzo di professionalità esterne particolarmente qualificate e comporta il flusso di una pluralità di dati personali anche sensibili relativi ai lavoratori quali: dati identificativi, dati relativi a qualifica e carriera, dati sanitari, dati relativi all'adesione a organizzazioni sindacali. Inoltre il datore di lavoro fornirà i criteri in base ai quali attribuire progressioni economiche e giuridiche, nonché fornire informazioni per l'erogazione di somme "una tantum", premi di produttività e/o di presenza, o per la decurtazione di somme a seguito di provvedimenti disciplinari, oppure per il compimento degli atti relativi alla instaurazione o interruzione del rapporto, etc.

Si tratta, con tutta evidenza, di informazioni raccolte e ulteriormente trattate dal datore di lavoro in base al contratto e alle norme di legge e di regolamento applicabili. Tali infatti sono le basi giuridiche idonee a legittimare trattamenti di dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, come ora specificato anche dal Regolamento (UE) 679/2016 (v. artt. 6, 9, par. 2, lett. b) e 88).

Il soggetto che svolge le attività esternalizzate su indicate, pertanto, tratta di regola le informazioni relative ai lavoratori utilizzando i

dati raccolti dal datore di lavoro nel perseguimento di finalità legittime nonché in base ai criteri e alle direttive da questo impartite relativamente alla gestione del rapporto di lavoro sottostante(9).

5. Pertanto, all'interno di tale schema ricostruttivo che, si ribadisce, ricalca il modello già configurato in precedenza senza alcun mutamento apprezzabile di ruoli e responsabilità, si collocano anche – a parere di questo Dipartimento - le prestazioni ordinariamente svolte dal consulente del lavoro il quale, in base alla propria specifica preparazione certificata dall'iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, può assumere “gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti” (v. art. 1, legge 11.1.1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro). Infatti in base alla disciplina di riferimento è pur sempre il datore di lavoro ad affidare al consulente il relativo incarico (conferendo anche materialmente, se del caso, la relativa documentazione: v. art. 5, legge n. 12/1979 cit.), e peraltro ciò non lo esime per espresso volere del legislatore ed anche a garanzia del consulente dalla assunzione della responsabilità prevista dall'ordinamento in caso di violazione degli obblighi posti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (v. art. 7, legge n. 12/1979 cit.). D'altra parte il consulente, nello svolgimento della propria qualificata attività professionale, opererà applicando le discipline di settore e le regole deontologiche pertinenti.

L'affidamento dell'incarico al consulente avverrà, anche in base alle norme di diritto comune applicabili, attraverso la sottoscrizione di un “contratto o altro atto giuridico” stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente.

Qualora il consulente si avvalga normalmente di collaboratori di propria fiducia (come rappresentato dal Consiglio dell'Ordine nella nota del 3.12.2018) questi, in base alle concrete operazioni di trattamento affidate, potranno operare sotto la sua diretta autorità e in base alle istruzioni impartite, configurando il rapporto preso in considerazione dall'art. 29 del Regolamento. Più specificamente, in base all'art. 2-quaterdecies del Codice il responsabile può prevedere che “specifici compiti e funzioni connessi al trattamento siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità” Oppure, diversamente, i collaboratori potranno assumere in concreto il ruolo di subresponsabili, qualora sia demandata “l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare” (v. art. 28, par. 4 del Regolamento). In tale ipotesi, anche al fine di impedire l'elusione della norma che prevede che il titolare debba ricorrere a soggetti che forniscano specifiche garanzie di affidabilità, competenza e organizzazione, il paragrafo 2 dell'art. 28 prevede che il relativo atto di incarico debba essere autorizzato, anche in via generale (dunque non necessariamente specifica) dal titolare.

Il regolamento ha inoltre attribuito direttamente al responsabile del trattamento compiti specifici in ordine alla individuazione e predisposizione delle idonee misure di sicurezza adeguate al rischio, attraverso misure tecniche ed organizzative (v. art. 32 del Regolamento). Al consulente che operi in qualità di responsabile del trattamento è dunque attribuito un apprezzabile margine di autonomia (e correlativa responsabilità) nella individuazione dei sistemi e delle misure idonee a garantire la sicurezza dei dati gestiti nei propri archivi.

In tale quadro, pertanto, la legge che disciplina l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (l. 11.1.1979, n. 12) si incarica di chiarire che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale che il datore di lavoro può affidare all'esterno, data la loro delicatezza, possono essere assunti esclusivamente da soggetti qualificati che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro “nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati [...], dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” (v. legge n. 12/1979 cit.). Il provvedimento inoltre ha ad oggetto l'individuazione dei requisiti per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro. Non pare pertanto condivisibile la (diversa) interpretazione volta ad attribuire il potere di attribuire ex lege “la competenza a provvedere agli adempimenti” in materia lavoristica(10) alle categorie di professionisti (peraltro assai ampia) su indicata.

Va considerato che, nell'ipotesi riguardante il trattamento dei dati relativi ai propri clienti da parte del consulente del lavoro (i.e. i dati del datore di lavoro che gli trasmette i dati dei suoi dipendenti), la base giuridica che facoltizza il trattamento in capo al soggetto in questione – che in tale caso rivestirà il ruolo di titolare del trattamento - è rinvenibile nell'esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b, del Regolamento).

Diversamente, qualora il consulente del lavoro agisca in veste di responsabile del trattamento, la base normativa che legittima il trattamento dei dati personali, anche “sensibili” riguardanti i clienti del datore di lavoro va individuata in capo al suo cliente (ovverosia il datore di lavoro/titolare) ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento: infatti, la legittimità del trattamento si

“trasferisce” alle operazioni svolte dal consulente del lavoro in ragione del contratto di sua designazione a responsabile del trattamento.

Né, per le medesime ragioni, è pertanto configurabile in termini generali il prospettato rapporto di contitolarità tra datore di lavoro e consulente del lavoro<sup>(11)</sup>.

Per quanto riguarda, infine, la gestione dell'archivio informatico tenuto dal consulente del lavoro si osserva che l'individuazione e la predisposizione delle misure di sicurezza adeguate al rischio, come già evidenziato, è posta in carico dal Regolamento anche al responsabile, il quale adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate tenendo conto “dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (v. art. 32, par. 1 del Regolamento).

Al termine del rapporto professionale i dati contenuti negli archivi dovranno essere cancellati (oppure anonimizzati) e/o consegnati al titolare conformemente alle condizioni individuate nel contratto di affidamento dell'incarico.

Il dirigente

---

(1) In base al quale il titolare è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali”.

(2) Analogamente l'art. 2, lett. e) della Direttiva definiva la figura del responsabile quale “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento”.

(3) Si veda in proposito quanto indicato dal Gruppo di lavoro ex art. 29 nel [Parere 1/2010 sui concetti di «titolare del trattamento» e «responsabile del trattamento» \(WP 169\)](#). In particolare, relativamente alla nozione di responsabile (processor), si precisa che la sua esistenza “dipende da una decisione presa dal [titolare] del trattamento. Quest'ultimo può decidere di trattare i dati all'interno della propria organizzazione o di delegare tutte o una parte delle attività di trattamento a un'organizzazione esterna. [...] Questa attività di trattamento può essere limitata a un compito o a un contesto molto specifico, oppure può lasciar spazio a un certo margine di discrezionalità [...]” (v. p. 34).

(4) Si vedano in particolare: Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati, Provvedimento 23 novembre 2006, doc web n. [1364099](#) (punto 3); Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, Provvedimento 14 giugno 2007, doc. web n. [1417809](#) (punto 3.1.).

(5) V. Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati, cit., par. 3.2., dove, a proposito della necessaria designazione della capogruppo “quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice” si precisa che ciò “già accade per i soggetti indicati [...] all'art. 1 della legge n. 12/1979” (v. nota 7).

(6) Si vedano: Provvedimento di carattere generale in materia di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, 4 ottobre 2011, n. 370, doc. web n. [1850581](#) (punto 5.2.); Provvedimento 28 giugno 2018, n. 396, doc. web n. [9023246](#); Provvedimento 19 luglio 2018, n. 427 doc. web n. [9039945](#).

(7) Provvedimento 22 dicembre 2016, n. 547, doc. web n. [5958296](#), punto 3.4.

(8) Provvedimento 4 dicembre 2014, n. 559, doc. web n. [3671057](#).

(9) In tal senso si vedano anche le recenti FAQ predisposte dalla Commissione europea, “Cosa sono il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento?” [in [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_it)], dove la “società addetta all'elaborazione delle buste paga per pagare gli stipendi” è qualificata responsabile del trattamento.

(10) V. Consiglio nazionale dell'ordine, circolare 23 luglio 2018, n. 1150 cit..

(11) Si vedano i diversi casi in cui il Garante ha ritenuto configurabile la contitolarità del trattamento: Provvedimento 23.4.2015, doc

web n. [3966213](#); Provvedimento 23.1.2014 doc web n. [2938921](#); Provvedimento 21.1.2013, doc. web n. [2311886](#); Provvedimento 18.4.2013 doc web. n. [2691090](#); Provvedimento 21.2.2013, doc web n. [2483215](#); Provvedimento 13.9.2012, doc. web n. [1927456](#); Provvedimenti 26.6.2014, doc. web n. [3710963](#) e [3716153](#).



DIREZIONE CENTRALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE  
DIGITALE

Alle Strutture territoriali

e p.c. alle Strutture centrali

**Oggetto:** Convenzione Inail/CNO (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro) per lo scambio dei dati in cooperazione applicativa – Indicazioni operative per gli utenti riattivati a seguito di sospensione/revoca

Come noto, la convenzione in oggetto<sup>1</sup> prevede che l'attivazione del ruolo di Consulente del lavoro a seguito di comunicazione dell'Ordine sia subordinata all'accesso ai sistemi inail con SPID, CNS e Pin Inps. Tali modalità di accesso garantiscono il livello di autenticazione necessario ad ottenere l'operatività prevista per lo specifico ruolo.

Il predetto requisito si applica anche ai soggetti riattivati a seguito di sospensione/revoca: in tal caso, al momento della riattivazione comunicata dall'Ordine, il ruolo di Consulente del lavoro sui sistemi Inail è automaticamente ripristinato esclusivamente qualora il livello di autenticazione al momento della sospensione/revoca risulti già adeguato ai criteri e agli standard previsti dalla convenzione.

In caso contrario, gli utenti riattivati, effettuando l'accesso ai servizi online Inail non ottengono l'immediato ripristino dell'originaria funzionalità del profilo di Consulente del lavoro, per ottenere la quale dovranno effettuare l'accesso con SPID, CNS e Pin Inps.

Qualora tali soggetti dovessero rivolgersi agli sportelli territoriali, dovrà essere fornita tale indicazione operativa senza procedere al rilascio delle credenziali dispositive che non garantirebbero in ogni caso il livello di autenticazione richiesto.

Al fine di consentire la massima diffusione della citata modalità operativa, è stata altresì previsto un apposito messaggio informativo che gli utenti interessati visualizzeranno all'accesso ai sistemi Inail.

Il Direttore centrale  
Dott. Stefano Tomasini

---

<sup>1</sup> Nota Dcod-Dcra del 20/12/2018 n.151961